



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA
Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) - ☎ 0771.321082-
☎ 0771. 321082 - Distretto n. 49 - C.F. 90062250593
✉ ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A.S. 2019/2020

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 10,30 nell'Ufficio di Presidenza del CPIA 10 di Formia viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del predetto CPIA.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

LA PARTE PUBBLICA

Rappresentata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Caianiello, assistita dalla Dsga Dott.ssa Leombruno Cinzia

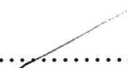
E LA PARTE SINDACALE

Rappresentata da:

PARTE SINDACALE

RSU	• Cofano Francesco Giovanni • Tucciarone Concetta
------------	---

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	• CISL Scuola <u>PIERFRANCESCO SCAPONE</u> • FLC/CGIL..... <u>/</u>
--	---

Firmatari del CCNL	•	UIL Scuola <u>GIUSEPPE TREGNA</u>
	•	SNALS/CONFISAL 
	•	GILDA/UNAMS 

LE PARTI

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016-2018;

VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.L.vo n.150/2009 e, in particolare, l'art.65;

VISTO il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2019/2020

VISTO il calendario delle lezioni adottato dagli Organi collegiali

VISTA la L. 107/2015

CONSIDERATA l'Entità del Fondo dell'istituzione Scolastica

TENUTO CONTO che il CPIA 10 è composto dalla Sede Amministrativa, sita alla Via Vitruvio 47, Formia, due punti di erogazione con codice meccanografico, di cui uno presso l'IC Alighieri di Formia e l'altro presso l'IC Montessori di Terracina, due punti di erogazione in ampliamento dell'O.F. , specificatamente uno presso l'IC 1 di Minturno e l'altro presso l'IC Garibaldi di Fondi;

RITENUTO che, nell'Istituzione scolastica, possano essere conseguiti obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico, attraverso una organizzazione del lavoro del personale fondata su:

- partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del POF;
- valorizzazione delle competenze professionali;
- utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e strumentali;
- miglioramento delle condizioni di lavoro.
- considerazione della contrattazione come strumento per garantire trasparenza, efficacia, efficienza e rendicontazione di tutta l'azione della scuola.

PREMESSO

• che le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico e dei rappresentanti degli organismi sindacali.

• che esse perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita





professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

- che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, esse costituiscono impegno reciproco delle Parti contraenti.
- che la presente ipotesi di contratto integrativo è stipulata nel pieno rispetto della normativa vigente. Pertanto, essa rispetta in pieno i principi di inderogabilità e di imperatività delle norme, i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali; le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i criteri "teleologici" della contrattazione integrativa finalizzata al riconoscimento di merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali); la compatibilità economico-finanziaria; i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione.
- Che la presente ipotesi di contratto integrativo può essere considerata definitiva e quindi inviabile all'ARAN e ai Revisori dei Conti, in quanto con **prot.n.21795 del 30 settembre 2019** il MIUR ha comunicato l'importo certo assegnato alla scuola per il FIS per la realizzazione del MOF.
- Che la Dirigente scolastica presenta alla Rsu e ai delegati territoriali tutta la parte normativa, relativa alle materie oggetto di **informativa preventiva**.
- Che l'ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti dopo l'invio ai Revisori dei Conti decorsi i termini di legge, si trasforma in contratto di istituto per l'anno scolastico 2019/2020,

**STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del CPIA 10 di Formia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 fatta salva la possibilità di integrazioni e modifiche annuali per la parte economica.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.



Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);



- a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.



2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso della sede amministrativa del CPIA, sita in Formia alla via Vitruvio 47, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in via Vitruvio, Formia, , concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare gli alunni in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe, nella sede o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso degli uffici e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà così come stabilito in caso di assemblea sindacale, art. 10, co 6 del presente contratto.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale



amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

Si conferma quanto già stabilito in data 03/06/2019 dal Comitato di Valutazione dei docenti, le cui determinazioni sono riportate in allegato.

Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

In caso di più richieste di flessibilità, verrà adottato il criterio della rotazione tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:

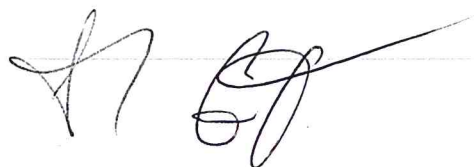
1. beneficiari L. 104/92;
2. D. L.vo 151/01;
3. Distanza della residenza dal luogo di lavoro.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico; le comunicazioni sono inoltrate, altresì, al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Resta escluso l'obbligo del docente di consultare le comunicazioni di servizio dalle ore 20.30 alle ore 11.00 del giorno successivo.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato, anche al fine di qualificare maggiormente la professionalità dei singoli.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

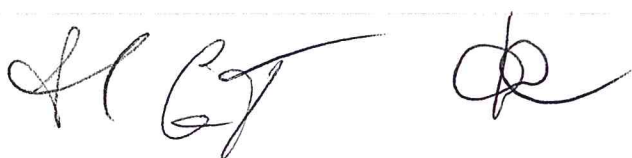
1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 19/20. è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per un'equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, derivanti dallo sviluppo dei parametri per il calcolo del budget del MOF per l'a. s. 2018/19, ovvero, dalle comunicazioni, MIUR che, con la nota **prot.n.21795 del 30 settembre 2019** alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie MOF destinate alla retribuzione di compensi accessori al personale dell'Istituzione scolastica sarà ripartita in misura del 70% al personale docente e del 30% al personale A.T.A.
3. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	sett.2019/agosto 2020	disponibilità residue	disponibilità lordo dip.	disponibilità lordo Stato
F.I.S.	10.262,03	667,77	10.929,80	14.503,84
Funzioni Strumentali	2.505,81	////	2.505,81	3.325,21
Incarichi specifici	849,28	////	849,28	1.127,00
Ore eccedenti	575,86	1.301,07	1.876,93	2.490,68
Fondi per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	2.519,22	14,11	2.533,33	3.361,73

g) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...), sarà data la facoltà a tutto il personale di presentare candidature a seguito di bando pubblico e, in caso di parità, valutati i curricula, sarà adottato il criterio di rotazione.



CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Dall'esposizione della tabella soprastante si evince che le disponibilità certe del fondo dell'Istituzione scolastica per l'a. s. 2019/20, comprensive delle economie anni precedenti sono pari ad € 10.929,80 lordo dipendente.

Dal totale va preventivamente dedotta la quota art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dalla sequenza contrattuale A.T.A. 25/07/2008 per l'indennità di direzione del D.S.G.A pari ad € 1.530,00 al lordo dipendente. L'ammontare portato in contrattazione diventa pari ad € 9.399,80 lordo dipendente. La disponibilità risultante secondo il piano di riparto in precedenza stabilito diventa:

- Personale Docente: € 6.579,86 (70%)

- Personale A.T.A : € 2.819,94 (30%)

Considerato che i pagamenti dei compensi accessori al personale delle Istituzioni scolastiche vanno retribuite attraverso la procedura del cedolino unico con comunicazione degli importi al sistema informatico al lordo dipendente, si ritiene opportuno considerare gli importi messi a contrattazione al lordo dipendente.

Art. 24 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue

Il Dirigente scolastico si avvale, di due docenti Collaboratori il cui compenso è così contrattato:

- 1) Collaboratore con delega di sostituzione in caso di assenza o impedimento del D.S.
- 2) Collaboratore, con delega di sostituzione in caso di assenza o impedimento del D.S..

Il Dirigente scolastico per l'a.s. 2019/2020, ha conferito la nomina, previa individuazione del Collegio docenti, delle seguenti FF.SS. così ripartite:

FUNZIONI STRUMENTALI				2.505,81
Cod.	Profilo	Funzione	Unità	Totale Lordo dip
A1	DOC	Percorsi di secondo livello e gestione PTOF	1	835,27
A2	DOC	Percorsi di Primo livello - Primo e secondo periodo alfabetizzazione. Rapporti con associazioni operanti sul territorio	1	835,27
A3	DOC	Area informatica e sito Web e pubblicizzazione	1	835,27



Art. 25 - Attività ed incarichi con compensi a carico del F.I.S.

Ai sensi art. 88 c. 1 C.C.N.L 29/11/2007 saranno retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività ed incarichi relativi alle diverse esigenze organizzative, didattiche ed alle aree di personale interno all'istituto, nell'ambito del P.T.O.F. deliberato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d'istituto:

PERSONALE DOCENTE – quota lordo dipendente		Euro 17,50
LETTERA D ART. 88 CCNL	ORE	IMPORTO
Coordinatori di classe (6 unità x 10 ore)	60	1.050,00
Docenti responsabili sedi (4 unità x 10 ore)	40	700,00
Commissione per la definizione del patto formativo individuale (6 unità x 5 ore)	30	525,00
TOTALE	130	2.275,00

LETTERA F ART. 88 CCNL	ORE	IMPORTO
		€ 17,50
1°COLLABORATORE DIRIGENTE	140	2.450,00
2°COLLABORATORE DIRIGENTE	100	1.750,00
TOTALE	240	4.200,00

TOTALE IMPEGNO DOCENTI LORDO DIP.	€ 6.475,00
--	-------------------

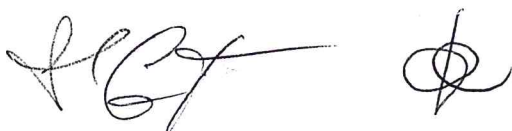
PERSONALE ATA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
LETTERA E ART. 88 CCNL	ORE	IMPORTO
		14,50
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	30	435,00
Intensificazione per maggiore carico di lavoro	40	580,00
Totale ore	70	1.015,00
Indennità di direzione al sostituto del DSGA (30gg)		208,80
Totale	70	1.223,80

PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI		
LETTERA E ART. 88 CCNL	ORE	IMPORTO
		12,50
Intensif. per sostituzione colleghi assenti (2 unità x 12 ore)	24	300,00
Intensificazione per maggiore carico di lavoro (6 unità x 11 ore)	66	825,00
Disagio per servizio su 2 sedi (4 unità x 8 ore)	32	400,00
Totale	137	1.525,00

TOTALE IMPEGNO ATA LORDO DIP.	€ 2.748,80
--------------------------------------	-------------------

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica operata dal Ds in base ad una relazione dettagliata presentata dai nominati in ordine all'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.



Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

Visto che ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera "b" del CCNL 29/11/2007 è necessario attribuire incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali A.T.A., comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dello svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa si propone l'attivazione di Incarichi Specifici per il personale ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica ed articolati per figure di riferimento, per lo svolgimento di compiti particolarmente gravosi o delicati secondo la proposta di attribuzione prevista dal piano annuale di lavoro del personale A.T.A. predisposto dal D.S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico.

Nell'attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale destinatario della progressione orizzontale ex Art. 7 del CCNL 7/12/2005, secondo quanto stabilito dal l'Accordo Miur-OOSS del 10/5/2006.

Le risorse economiche utilizzabili per compensi destinati agli incarichi specifici al personale ATA sono rilevabili dalla tabella di cui all'art. 22 e ammontano ad €.849,28 lordo dipendente.

Il Dirigente informa la R.S.U., per quanto attiene al personale A.T.A., che le risorse destinate per gli incarichi specifici saranno attribuite al personale ATA, non destinatario della progressione orizzontale di carriera prevista dall'art. 7 del CCNL 7/12/2005, né beneficiario della seconda posizione stipendiale.

Il Dirigente informa la R.S.U. che in questa Istituzione scolastica sono in servizio n. 0 assistenti amministrativi e 3 collaboratori scolastici che percepiscono l'assegno relativo alla valorizzazione del profilo professionale direttamente sul C.U., per cui gli incarichi specifici saranno così distribuiti:

- **Assistenti amministrativi** : al personale individuato in numero di 2 unità, in aggiunta alle normali attività e mansioni espressamente previste dal profilo di appartenenza, saranno assegnati compiti relativi ad : "attività d'interfaccia con la didattica" e "gestione in coordinamento del registro elettronico e tenuta patti formativi".

Collaboratori Scolastici: al personale individuato in numero di 3 unità, in aggiunta alle normali attività e mansioni espressamente previste dai compiti propri dell'area di appartenenza, saranno assegnati:

- compiti di assistenza generica alla persona in caso di necessità;
- compiti di accoglienza e orientamento del pubblico nel plesso di servizio;
- funzione di collegamento con la sede centrale;
- collaborazioni con i servizi amministrativi: accoglienza del pubblico all'ingresso della sede di servizio, distribuzione modulistica predisposta per richieste di certificati, istanze, ecc., servizio copie.

L'importo complessivo destinato è pari ad €.849,28 che suddiviso tra le 5 unità individuate corrisponde ad un compenso di €.178,85 cadauno lordo dipendente

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa contrattazione con parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

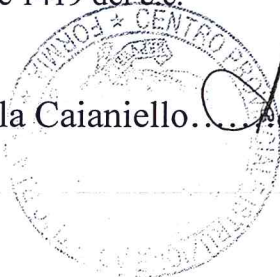
Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo proporzionato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

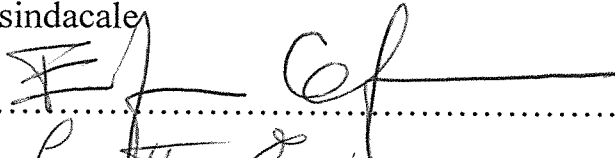
Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.

Parte Pubblica

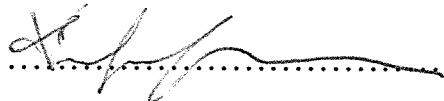
Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Caianiello.....



Parte sindacale

RSU 

RSU 

CISL Scuola 

FLC/CGIL.....

UIL Scuola 

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS